

<b>Proposta N° 96 / Prot.</b>  <b>Data 10.04.2017</b>		<p style="text-align: right;"><b>Immediata esecuzione</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b>  <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p>
---	---	--

## Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### Copia deliberazione della Giunta Municipale

<b>N° 94 del Reg.</b>  <b>Data 26.04.2017</b>	<b>OGGETTO :</b>	S.T. AUTO S.N.C. DI SUTERA G. & TURANO S. C/COMUNE DI ALCAMO AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013, NOMINA DIRIGENTE DR. FRANCESCO SAVERIO MANISCALCHI.
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b>  <b>Bilancio _____</b>  ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 13,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	<b>Sindaco</b> Surdi Domenico	X	
2)	<b>Vice Sindaco</b> Scurto Roberto	X	
3)	<b>Assessore</b> Russo Roberto	X	
4)	<b>Assessore</b> Butera Fabio	X	
5)	<b>Assessore</b> Di Giovanni Lorella	X	
6)	<b>Assessore</b> Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

*Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "S.T. AUTO s.n.c. di Sutera G. & Turano S. c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'avviso di accertamento TARES anno 2013, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.*

**Premesso** che la società ricorrente in data 19/05/2016 ha trasmesso al Comune di Alcamo apposito ricorso, con prot. gen. n. 26307, impugnando l'avviso di accertamento n. 2013/5429 del 23.02.2016, notificato in data 02.04.2016, con il quale è stato contestato alla S.T. AUTO s.n.c. di Sutera G. & Turano S. il mancato pagamento della TARES relativa all'anno 2013 afferente due locali adibiti ad autofficina siti in C/da Gammara n. 10 e C.so Gen. De' Medici n. 130.

**Considerato** che:

- a seguito notifica del ricorso *de quo*, l'Ufficio Tributi ha richiesto alla MAZAL Global Solutions s.r.l., subentrante ad AIPA per cessione di ramo d'azienda, la trasmissione di ogni eventuale documentazione ad essa inoltrata dalla S.T. Auto di Sutera G. e Turano S.;
- la MAZAL Global Solutions s.r.l. con e-mail del 09.06.2016 ha trasmesso all'Ufficio Tributi una "*denuncia di variazione*" n. 2217 del 23.11.2012 resa dall'odierna società ricorrente all'AIPA e nella quale la stessa dichiarava che a far data dal 31.10.2012 l'attività artigianale della S.T. Auto s.r.l. sarebbe stata ubicata in c/da Gammara n. 10 e che la superficie tassabile è di mq. 335 (mq. 320 per attività e mq. 15 per ufficio) senza dichiarare la cessazione dei locali di Corso Gen. De' Medici tale che la tassazione del suddetto locale anche per il 2013 fu correttamente effettuata in assenza della richiamata denuncia di cessazione;

**Rilevato** che:

- a seguito notifica del ricorso-reclamo, l'Ufficio Tributi procedeva a sopralluogo presso l'autofficina di Corso Gen. De' Medici n. 130 accertando, di tal guisa, la cessazione dell'attività artigianale *de quo agitur*;
- il Comune in autotutela, ha accolto parzialmente il ricorso notificando alla società la rettifica all'avviso di accertamento n. 2013/5429 del 23.02.2016 (notificato il 02/04/2016 per parziale versamento); tale rettifica ha corretto la percentuale di riduzione forfetaria per produzione promiscua di rifiuti speciali non assimilati e assimilati (40% anziché 30%) ed ha eliminato, quantunque il contribuente non aveva prodotto per tempo la denuncia di cessazione, la tassazione del locale di Corso Gen. Dei Medici;
- la società ricorrente ha depositato il ricorso costituendosi in giudizio in quanto non sono stati accolti gli altri motivi del ricorso, per i quali l'Ufficio non ha ritenuto sussistere valide ragioni;

**Ritenuto** impugnativamente il ricorso.

#### PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di Trapani dalla società S.T. AUTO s.n.c. di Sutera G. & Turano S.

- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo il Dirigente della V Direzione Dr. Francesco Saverio Maniscalchi, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge.

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.

Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Dr. Fabio Randazzo

Il Dirigente  
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“S.T. AUTO s.n.c. di Sutera G. & Turano S. c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'avviso di accertamento TARES anno 2013, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”**

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

### D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“S.T. AUTO s.n.c. di Sutera G. & Turano S. c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'avviso di accertamento TARES anno 2013, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”**

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità  
visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;  
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

### D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “S.T. AUTO s.n.c. di Sutera G. & Turano S. c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento TARES anno 2013, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”**

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 04.04.2017

Il Dirigente  
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

---

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 10.04.2017

Il Dirigente  
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

**IL SINDACO**  
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Roberto Russo

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl.1516

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 26.04.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line  
F.to Artale Alessandro

Il Segretario Generale  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li26.04.2017

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06.04.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)  
Alcamo, li 26.04.2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

**E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.**

Alcamo li 26.04.2017

F.to Santino Lucchese

Avv. Gianluca Vivona  
Viale Europa nr. 215  
91011 Alcamo  
Tel. 0924.200454  
Fax. 0924.200454  
Mail [gianluca.vivona@gmail.com](mailto:gianluca.vivona@gmail.com)  
Pec: [gianluca.vivona@pec.it](mailto:gianluca.vivona@pec.it)



CITTA DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 26307 del 19 MAG. 2016  
Assegnata al Settore  
19 MAG. 2016

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI

Ricorso avverso avviso di accertamento e contestuale invito alla  
mediazione della controversia

La S.T. Auto S.n.c. di Sutera G. & Turano S., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Turano Sebastiano con sede in Alcamo nella via Gammara 10 (p. iva 01767130816), elettivamente domiciliata in Alcamo nel Viale Europa nr. 215, presso lo studio dell'avv. Gianluca Vivona (c.f. VVNGLC77H09D423Q - fax. 0924.200454- pec: [gianluca.vivona@pec.it](mailto:gianluca.vivona@pec.it)) che la rappresenta e difende, per mandato reso a margine del presente ricorso

RICORRE CONTRO

Il Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco pro tempore, Settore Servizi Finanziari - Servizio Entrate Tributarie - Piazza San Josèmaria Escrivà nr. 2, c.f. 80002630814;

Avverso

l'avviso di accertamento nr. 2013/5429 del 23.02.2016 notificato in data 02.04.2016 con il quale viene contestato alla società ricorrente il mancato pagamento della somma di euro 674,00 asseritamente dovuto per tassa rifiuti (TARES) dell'anno 2013 relativamente ai seguenti immobili:

- Locale adibito ad autofficina sito nella contrada Gammara n. 10 di mq. 335.
- Locale adibito ad autofficina sito nel C.so Gen. de Medici di mq. 25.

\*\*\* \*\*

E' necessario premettere che la società oggi ricorrente esercita l'attività di autofficina in un locale sito in Alcamo nella c/da Gammara nr. 10.

Il locale adibito all'attività artigianale è composto da un'ampio vano destinato all'attività artigianale, ove sono collocati impianti fissi (ponti sollevatori e banchi di lavoro), da un locale adibito ad antibagno, bagno,

Mandato: Delego a rappresentarmi e difendermi nella presente causa ed in ogni sua fase, stato e grado, e nelle eventuali fasi di esecuzione ed opposizione, a lui conferendo ogni e più ampio mandato ai sensi di legge, ivi espressamente compreso quello di nominare sostituti, rinunciare agli atti e accettare rinunce, chiamare in causa terzi l'avv. Gianluca Vivona. Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in Alcamo nel viale Europa nr. 215. Dichiaro ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, di essere stato informato che i dati personali richiesti verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico anche da collaboratori e domiciliatari, e presto consenso al loro trattamento. Dichiaro inoltre di essere stato informato ex d. lgs. 28/2010 chiaramente e per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal predetto decreto e delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 e di avere ricevuto l'informativa di cui al predetto decreto.

*Stefano Felice*  
n.p. di leg. rep.  
ST AUTO JNC

Alcamo, 19.5.2016

Per autentica  
*F. Fallica*

spogliatoio e ripostiglio (per complessivi mq. 12.51) e da un locale adibito ad ufficio di mq. 15,00.

Con l'avviso di liquidazione oggi impugnato, il Comune di Alcamo determina l'imposta (tares) da pagare per il locale adibito ad auto-officina (via Gammara, 10) applicando una riduzione forfettaria del 30% dell'imposta dovuta.

Tassa, poi, per intero il locale di Corso Gen. de Medici n. 130 che però, come meglio ora si chiarirà, non si trova nel possesso, nella detenzione o a qualsiasi titolo nella disponibilità della società ricorrente.

**A. Infondatezza della pretesa impositiva con riferimento al locale sito in Corso dei Medici nr. 130 per mancata sussistenza dei presupposti della tassazione.**

Com'è noto, il presupposto impositivo del tributo è il **possesso, l'occupazione e la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.**

Nello stesso senso si esprime il regolamento del Comune di Alcamo che, all'art. 6 dispone: *"Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*.

Ebbene, nel caso in esame, la società ricorrente non ha avuto nell'anno 2013 né il possesso, né la detenzione, né ha altrimenti occupato il locale di mq. 25 sito nel Corso Gen. de Medici per il quale il Comune di Alcamo chiede il pagamento della Tares.

**B. Infondatezza della pretesa impositiva con riferimento al locale auto-officina per produzione di rifiuti speciali (via Gammara n. 10).**

Con il presente ricorso si contesta la fondatezza della pretesa impositiva per violazione dei principi generali in materia e, nello specifico, per violazione della norma di cui all'art. 62 comma 2 del D. Lgs. 503/1997 in combinato disposto con l'art. 183, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 152/2006; nonché in relazione alla successiva norma di cui

all'art. 14 del Decreto Legge 201/2011 art. 14, comma 10.

L'art. 62, comma III del D.lgs. 507/93 prevede che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; il comma V prevede poi che sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Tale norma, viene ribadita nel regolamento del Comune di Alcamo (delibera del Consiglio Comunale n. 118/2010 del 3.10.2010) che, all'art. 10, comma I, prevede che *"Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori"*. La norma regolamentare richiama sostanzialmente il comma 10 dell'art. 14 del decreto legge 201/2011.

Ebbene, è evidente che nel locale destinato ad auto-officina vengono prodotti di regola rifiuti speciali (si pensi a solo titolo esemplificativo agli olii usati, alla carta impregnata di olio, ai materiali ferrosi di scarto, ai filtri olio, filtri aria, alla plastica dei contenitori dell'olio, agli stracci, tutti rifiuti speciali non assimilabili).

Il Comune convenuto - anziché escludere tali aree dalla tassazione - attua una riduzione forfettaria. Tale riduzione non appare però legittima, atteso che essa sarebbe applicabile solo allorquando non è possibile distinguere le aree in cui si producono "di regola" rifiuti speciali da quelle ove, invece, si producono rifiuti ordinari. Con ciò non

può che richiamarsi l'allegata planimetria dal cui esame è possibile distinguere facilmente l'area adibita ad ufficio, deposito e bagno (area ben delimitata da muri e porte di ingresso) dall'area adibita all'attività artigianale ove, appunto, si producono di regola rifiuti speciali.

Circa la non applicabilità della tassa, numerose sono le pronunce giurisprudenziali. E così occorre fare riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n. 955/04/15; la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano del 14.09.2015. Tale sentenza ha censurato il regolamento di un Comune che stabiliva l'esenzione per le superfici che producono rifiuti speciali pericolosi limitatamente alle porzioni di esse occupate dagli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. I giudici tributari dichiarano l'illegittimità della norma che è contraria allo spirito delle norme in materia e, da ultimo, all'art. 1, comma 649 della l. 147/2013. Tali norme hanno inteso escludere dalla tassazione non solo le aree sulle quali la produzione di rifiuti speciali avviene in via continuativa, ma anche prevalente con ciò volendo affermare il principio che la produzione di rifiuti speciali causati dalle macchine è prevalente su quella di rifiuti urbani causati dall'attività umana nello stesso luogo di lavorazione.

Ancora, a suffragare tale interpretazione valga l'ulteriore considerazione che il rapporto tra la superficie utilizzata per l'attività artigianale (pari a circa 335 metri quadrati) e la presenza umana (tre unità lavorative) depone nel senso assoluto della prevalenza e della continuità della produzione di rifiuti speciali rispetto a quelli solidi urbani ed alla stessa presenza umana.

Per una maggiore intelligenza di quanto esposto, ci si riporta alla planimetria dei locali allegata al fascicolo di produzione; ed alla documentazione, pure allegata, attestante il conferimento dei rifiuti speciali - **a cura e spese della ricorrente**- presso ditta specializzata.

In ultimo, tali indicazioni sono state recepite dal ministero delle Finanze che, chiamato ad interpretare la normativa in questione ed a chiarire in

particolare come determinare la superficie tassabile ai fini della tassa in questione- ha affermato a chiare lettere (risoluzione n. 2/df del 9/12/2014, il Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale ed ancora prima la nota MEF 38997 del 09.10.2014) che *“la norma (del comma 649 ndr) permette, quindi, di considerare intassabili, le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti assimilabili”*.

E ancora che *“il verificarsi della condizione della produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali determina l'esclusione dalla Tari sulle superfici produttive di tali rifiuti”*. Secondo la posizione ministeriale, quindi, laddove vi sia una superficie in cui si producono in via continuativa e anche solo prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, occorre detassarla per intero. Chiarisce, ancora, la circolare in parola che *“la disposizione va nel senso di consentire una tassazione più equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio, evitando l'applicazione della TARI nelle situazioni in cui il presupposto del tributo non sorge, come nel caso delle superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali”*.

Alle stesse conclusioni si giunge applicando il principio comunitario (art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), principio direttamente applicabile negli stati membri e avente rango costituzionale in virtù dell'art. 117, comma I, della Costituzione, **“chi inquina paga”**. La corretta applicazione di tale principio determina sia la previsione di forme di risarcimento in tema di danno ambientale, sia la previsione di una tassa per lo smaltimento dei rifiuti che abbia come presupposto impositivo non solo il possesso o la detenzione di beni o aree scoperte ma anche che tali luoghi producano effettivamente rifiuti urbani. Da ciò consegue, come rovescio della medaglia, la illegittimità della tassazione di aree in cui si formano rifiuti speciali al cui

smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori stessi a proprie spese.

**C. In via subordinata: Errata applicazione della percentuale di detassazione.**

Senza recesso alcuno dal motivo di impugnazione di cui alla lettera B), per cui va completamente detassata l'area adibita all'attività artigianale e tassata invece solo quella adibita ad ufficio, spogliatorio bagno ed antibagno (per mq. 27,00), occorre censurare l'illegittimità dell'avviso, sotto un altro aspetto. Si legge, infatti, nell'avviso di accertamento impugnato che viene applicata all'intera area una riduzione della tassazione del 30%.

Non si comprende però perché viene applicata tale riduzione e non quella del 40% prevista dall'art. 10 del regolamento del Comune di Alcamo per gli "Autoriparatori, elettr auto"; percentuale di riduzione del resto applicata dal Comune per altre officine poste nelle immediate vicinanze di quella del ricorrente.

Ne consegue, anche sotto tale aspetto, la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per errata applicazione della percentuale di riduzione prevista dal regolamento tares del comune di Alcamo.

**D. Infondatezza della pretesa impositiva. Violazione ed errata applicazione dell'art. 11 comma III del regolamento Tares.**

Il regolamento del Comune di Alcamo stabilisce testualmente che la superficie degli immobili assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile con **esclusione della parte della area ingombra dagli impianti fissi.**

E' fatto notorio, nel caso in esame facilmente riscontrabile dalla planimetria allegata, che il locale in uso alla ditta ricorrente è occupata per buona parte da impianti fissi, e cioè dai c.d. "ponti" sollevatori delle auto, dai banchi di lavoro dalla vasca di smaltimento olii. Ebbene, tale superficie - pari a mq. 40 - deve necessariamente essere esclusa dall'area tassabile.

**E. Nullità dell' avviso di accertamento per omessa motivazione, per**

**omessa chiarezza e per mancata allegazione degli atti richiamati ex art. 7 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).**

Contrariamente a quanto previsto dalla legge, e segnatamente dall'art. 7 della legge 27.07.2000 nr. 212, l'avviso di accertamento impugnato non è motivato né intellegibile.

In esso non v'è alcuna motivazione in merito alla determinazione della tassazione sia in ragione dell'avvenuta detassazione in maniera forfettaria, sia alla luce della circostanza che la categoria cui appartiene l'odierno ricorrente ha pubblicamente contestato in incontri ufficiali le modalità di tassazione operate dal Comune di Alcamo. Il tema è stato oggetto di svariati dibattiti cui hanno partecipato il dirigente della ragioneria del Comune di Alcamo ed il funzionario addetto al servizio finanziario e firmatario dell'avviso impugnato; è stato oggetto di interrogazione da parte di consiglieri comunali; è stato oggetto di accesso agli atti amministrativi da parte di consiglieri regionali. Proprio la complessità della questione e l'antefatto rendevano necessario una motivazione puntuale ed una presa di posizione in ordine alle problematiche evidenziate.

Ancora, mancano nell'avviso di accertamento gli atti allegati di cui al I comma dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente che così recita: *"Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"*. E' evidente che tale onere non concerne i provvedimenti di legge che, essendo pubblici e conoscibili, non necessitano di essere allegati. La norma di riferisce ad altri atti, fra i quali certamente rientrano - in particolare e per quel che qui interessa - gli atti formati durante la fase istruttoria.

**F. Violazione e falsa applicazione del d.l. 201/2011 in combinato disposto con l'art. 52 del decreto legislativo 446/97 e violazione del principio della irretroattività della norma tributaria.**

Com'è noto la TARES è stata istituita dal decreto legge 201 del 2011, così come successivamente modificato ed integrato, norma che, all'art.14 comma 22, stabilisce che il regolamento del tributo è da

adottarsi "ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n. 446 del 1997". La norma appena citata stabilisce però, al comma II, che "i regolamenti non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo quindi, nel caso in esame, non prima del 2014".

Il regolamento e la successiva delibera, poi, non fanno che applicare una tassa in via retroattiva. La tariffa applicata all'anno 2013, infatti, è stabilita con delibera del Consiglio del 21 novembre 2013. Il che è in palese contrasto con l'art. 3 dello Statuto dei Contribuenti (efficacia temporale delle norme tributarie) a mente del quale "*le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono*" nonché in palese contrasto con il principio di non retroattività del prelievo fiscale posto dalla legge 212/2000.

**Dà ultimo, si rappresenta come a seguito della ricezione dell'avviso bonario di pagamento, la società ricorrente ha già corrisposto la somma di euro 1.181,00 così come peraltro riportato nello stesso avviso di accertamento impugnato. Della somma pagata in più rispetto al dovuto, si chiede sin d'ora la restituzione.**

Per le motivazioni in fatto ed in diritto sopra esposte, la S.T. Auto S.n.c. di Sutera G. & Turano S., come sopra rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata, rimette le seguenti

#### **Conclusioni**

Voglia l'on.le Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il ricorso per i motivi tutti sopra spiegati, che qui debbono intendersi ripetuti e trascritti, e conseguentemente dichiarare la nullità, l'inesistenza e/o l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato; Condannare il Comune di Alcamo al rimborso di quanto nel frattempo la società ricorrente è stata costretta a pagare, pari ad euro 1.181,00 oltre interessi nella misura di legge; Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore

antistatario.

Ai fini della normativa sul contributo unificato (pur nella incertezza circa il tributo da pagare) si dichiara che il valore della presente causa è di € 644,00.

Si chiede la discussione del presente ricorso in pubblica udienza.

Si allegano i documenti richiamati in parte narrativa.

Si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio affinché, il nominando ctu, valutata la documentazione prodotta, esaminata l'attività del ricorrente, e verificata l'area calpestabile, quella in cui si producono, di regola rifiuti speciali, quella ingombrata da impianti fissi, macchinari e banconi di lavoro, determini la superficie assoggettabile all'imposizione tributaria.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*


*A norma dell'art. 27 bis del D.lgs. 546/1992, come modificato dal D. LGS. 256/2015, il ricorrente **formula espressa istanza di RECLAMO - MEDIAZIONE** ed a tal fine invita il Comune di Alcamo a volere riesaminare la pretesa impositiva, eventualmente annullando l'atto in autotutela, ed a dare comunicazione entro giorni novanta della proprie determinazioni.*

Ad ogni effetto di legge nonché per le conseguenze di cui all'art. 96 c.p.c., il ricorrente – al solo fine di definire bonariamente il contenzioso pendente, rilevando come le questioni trattate siano per certi aspetti controverse e richiamando il principio di economicità che dovrebbe presiedere l'azione amministrativa- formula la proposta di mediazione che qui di seguito si trascrive. Previo esame della documentazione allegata e previo eventuale accertamento suoi luoghi, determini il Comune di Alcamo il tributo da pagare: 1) escludendo dalla tassazione il locale sito nel Corso Gen. de Medici in quanto non nel possesso della società ricorrente; 2) applicando la tariffa piena determinata con la delibera del C.C. per la parte dei locali destinata ad ufficio, e bagni (pari a mq. 27); 3) operando la detassazione totale sulla parte del locale ove è dimostrato esercitarsi l'attività artigianale di officina meccanica, la

produzione di rifiuti speciali e il loro smaltimento a cura e spese del  
ricorrente.

Il presente ricorso contenente istanza di reclamo- mediazione viene  
notificato al Comune di Alcamo – settore servizi finanziari- entrate  
tributarie – Ufficio Protocollo piazza Ciullo, 1 mediante consegna  
diretta.

Alcamo, 19.05.2016.

  
avv. Gianluca Vivona